

STUDIO LUIGI SPINELLI

Dottore Commercialista – Revisore Legale

OGGETTO: Decreto Legge 193/2016 - **DECRETO FISCALE** – Circolare informativa.

Caro Amico, gentile Cliente,

con la stesura del presente documento voglio informarti che dal 24.10.2016 è in vigore il decreto legge n. 193 del 2016, noto come decreto fiscale, nel quale sono contenute novità di indubbio interesse.

Il decreto fiscale, seppur già produca i propri effetti, come tutti i decreti legge deve essere convertito in legge da parte del legislatore con la conseguenza che in sede di conversione parlamentare potranno essere apportate delle modifiche alle tematiche di seguito riepilogate. In tal caso sarà mia cura dartene ampia risonanza.

Rottamazione delle cartelle esattoriali

Tecnicamente si chiama “definizione agevolata dei ruoli”, più comunemente definita “rottamazione delle cartelle esattoriali” alla quale sarà possibile aderire entro il 23.01.2017.

Cartelle esattoriali interessate: l’agevolazione riguarda i ruoli affidati ad Equitalia nel periodo compreso tra 2000 e 2015 e prevede lo stralcio delle sanzioni (ad eccezione di quelle contenute nelle contravvenzioni stradali per le quali sarà possibile richiedere solo il taglio degli interessi) e degli interessi di mora cioè quegli interessi che decorrono dal momento in cui il contribuente non paga entro i termini gli importi richiesti in cartella esattoriale: praticamente gli interessi che decorrono dal sessantesimo giorno dalla notifica della cartella esattoriale (non pagata). Tutti gli altri interessi, come quelli da ritardata iscrizione a ruolo, sono dovuti per intero unitamente agli aggi/compensi di riscossione, alle eventuali spese per procedure esecutive, alle spese di notifica della cartella. Con siffatta impostazione ci saranno più vantaggi nel definire i ruoli meno recenti.

Nell’agevolazione rientrano, a titolo esemplificativo, tutti i ruoli relativi ad Irpef, Ires, Irap, contributi previdenziali ed assistenziali, IVA, ICI, IMU, tassa sui rifiuti, ma non rientrano le omissioni relative ai dazi e alle accise, all’IVA all’importazione, alle somme oggetto di condanna da parte della Corte dei Conti, alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e alle sanzioni pecuniarie di natura penale (multe e ammende).

Procedura, tempi e modalità di versamento: per quanto riguarda l'aspetto procedurale, l'agevolazione non è automatica in quanto prevede la presentazione di una domanda di adesione, che ricordo va presentata entro il 23.01.2017, su apposito format che Equitalia pubblicherà sul proprio sito internet entro il 07.11.2016. Tale domanda dovrà contenere, tra le varie cose, l'impegno del contribuente a rinunciare ad eventuali ricorsi pendenti. In caso di accoglimento della domanda di adesione, Equitalia comunicherà entro il 24.04.2017 l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste in un massimo di quattro: le prime tre vanno pagate entro il 15.12.2017 e l'ultima entro il 15.03.2018 considerando che l'agevolazione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Le prime due rate sono pari ad un terzo ciascuna dell'importo totale, la terza e la quarta pari ad un sesto ciascuna delle somme dovute e possono essere pagate mediante domiciliazione sul conto corrente bancario, bollettini precompilati oppure presso gli sportelli dell'agente della riscossione, così come richiesto dal contribuente nella domanda di adesione.

Agevolazione confermata anche per chi ha una dilazione in corso: possono usufruire dell'agevolazione anche coloro che hanno una dilazione in corso a condizione che le rate scadenti tra il 01.10.2016 e il 31.12.2016 siano regolari. In tale ipotesi Equitalia nel tener conto degli importi versati esclude il rimborso delle somme già versate a titolo di sanzione, interessi di dilazione e interessi di mora. Il pagamento della prima o unica rata oggetto della definizione agevolata determina la revoca automatica della dilazione in essere precedentemente accordata dal concessionario per la riscossione.

Punti di forza dell'agevolazione: indiscutibile beneficio economico con "risparmi" di almeno il 35% sugli importi dovuti; preclusione di nuove azioni cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramento dei beni mobili anche presso terzi), nonché divieto per Equitalia nel proseguire procedure di recupero coattivo precedentemente avviate fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte.

Punti di debolezza dell'agevolazione: per coloro che presentano la domanda di adesione e non pagano entro i termini, l'agevolazione decade con l'effetto ulteriore che il carico residuo non potrà più essere rateizzato né in via ordinaria né straordinaria. Pertanto se non si fosse in grado di pagare nei tempi ristretti stabiliti dal decreto fiscale, potrebbe essere più proficuo proseguire rateazioni eventualmente in corso o iniziarne di nuove seppur si debbano pagare anche le sanzioni. Perplesità, a parere dello scrivente, anche per la obbligatoria e preventiva rinuncia a proseguire in eventuali ricorsi pendenti che si estingueranno per definizione della pendenza tributaria.

Per parlare di persona di questa interessante opportunità contattami quanto prima in modo da individuare un percorso idoneo all'ottenimento dell'agevolazione.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

A partire dal 01.01.2017 tutti i titolari di partita IVA dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate e con frequenza trimestrale i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento nel rispetto delle seguenti date: 31.05.2017 relativamente al 1° trimestre, 31.08.2017 relativamente al 2° trimestre, 30.11.2017 relativamente al 3° trimestre e 28.02.2018 relativamente al 4° trimestre.

I dati da trasmettere dovranno comprendere la data e il numero di fattura, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata, l’IVA, la tipologia dell’operazione e ovviamente i dati identificativi del cliente/fornitore.

Punti di forza del nuovo adempimento: contrasto all’evasione IVA; a fronte del nuovo adempimento è prevista la soppressione di altri adempimenti quali lo spesometro e la presentazione degli elenchi Intrastat di cui si dirà più avanti.

Punti di debolezza del nuovo adempimento: a giudizio dello scrivente l’adempimento, oltre ad essere molto invasivo, ricomprende una platea troppo numerosa di contribuenti e quindi una eccessiva generalizzazione: sarebbe stato meglio prevedere, ad esempio, un importo minimo di fatturato. L’auspicio è che in sede di conversione del decreto fiscale tale adempimento possa essere reso meno gravoso; sanzioni eccessive in caso di comunicazioni omesse o infedeli.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Con la stessa decorrenza, le stesse scadenze e le stesse modalità stabilite per la “comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” tutti i titolari di partita IVA già obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate e con frequenza trimestrale una comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, anche nell’ipotesi di liquidazione con IVA a credito. Sono esonerati dall’adempimento i contribuenti in regime di vantaggio quale il regime dei minimi e il regime forfettario, nonché coloro che svolgono esclusivamente operazioni esenti IVA: in generale tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Punti di forza del nuovo adempimento: contrasto all’evasione IVA.

Punti di debolezza del nuovo adempimento: di fatto si tratta di un nuovo adempimento, la cui omissione è eccessivamente sanzionata, che va nella direzione contraria alla sbandierata semplificazione anche se in tal senso notizie positive potrebbero essere contenute nella prossima legge di bilancio (la vecchia legge finanziaria, nonché vecchia legge di stabilità) in fase di discussione al Parlamento.

Per compensare l’introduzione dei due nuovi adempimenti – sia quello relativo alla comunicazione delle fatture sia quello relativo alla comunicazione delle liquidazioni IVA - viene previsto un credito di imposta pari

ad € 100,00 da utilizzare in compensazione a decorrere dal 01.01.2018 spettante solo a coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad € 50.000.

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria

I contribuenti che desidereranno regolarizzare attività estere o anche contanti e cassette di sicurezza "nazionali" dalle quali sono scaturite violazioni tributarie commesse fino al 30.09.2016, avranno tempo fino al 31.07.2017 per presentare istanza di regolarizzazione che potrà essere integrata entro il 30.09.2017 che rappresenta anche il termine per provvedere spontaneamente al pagamento, eventualmente in tre rate mensili di pari importo. Le annualità interessate sono tutte quelle per le quali alla data del 31.12.2015 non siano prescritti i termini di accertamento o di notifica dell'atto di contestazione. La regolarizzazione è preclusa per coloro che ne hanno già beneficiato nell'edizione passata.

Punti di forza della procedura: il contribuente ha la facoltà di provvedere autonomamente al versamento degli importi dovuti (imposta, sanzioni e interessi) senza dover obbligatoriamente attendere i calcoli dell'amministrazione finanziaria; l'adesione alla procedura mette al riparo il contribuente dal reato di autoriciclaggio.

Punti di debolezza della procedura: seppur la procedura sia stata semplificata rispetto all'edizione passata il legislatore avrebbe potuto fare, a parere dello scrivente, uno sforzo ulteriore.

Anche per questa interessante opportunità, laddove ne ravvisi la necessità, contattami in modo da valutare le possibili soluzioni consentite dalla normativa vigente.

Elenchi INTRASTAT

Sono soppresse le comunicazioni INTRASTAT relative agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Chiusura di Equitalia

A decorrere dal 01.07.2017 le società del Gruppo Equitalia saranno sciolte, cancellate d'ufficio ed estinte senza esperire alcuna procedura di liquidazione e l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale verrà riattribuito al nuovo ente "Agenzia delle entrate – Riscossione".

Ti ringrazio per l'attenzione prestata e rimango a tua completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandomi la facoltà di tenerti costantemente aggiornato su eventuali modifiche che dovessero derivare dalla conversione in legge del decreto fiscale oggetto della circolare.

Roma, 28 ottobre 2016

Luigi Spinelli
